

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.P.S.C**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 50/CGF
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 30 Novembre 2007, ha adottato la seguente decisione:

Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Becchetti Dr. Alfredo Maria – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DEL SIGNOR. GALIGANI VITTORIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON AMMENDA DI EURO 1.500,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA POTENZA/TARANTO DEL 4.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo proposto dal signor Galigani Vittorio dichiara estinto il procedimento e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2) RICORSO DEL TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 20.11.2007 INFLITTA AL SIG. BLASI VITO LUIGI SEGUITO GARA POTENZA/TARANTO DEL 4.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo proposto dal Taranto Sport S.r.l. di Taranto dichiara estinto il procedimento e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 3) **RICORSO DELL’A.C. PRATO 1908 AVVERSO LE SANZIONI:**
-DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALL’ALLENATORE DI STEFANO OLIVIERIO;
- DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MANUEL BIANCO;
- AMMENDA DI EURO 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE,
SEGUITO GARA PRATO/POGGIBONSI DEL 5.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007)

La C.G.F preso atto della rinuncia al reclamo proposto dall’A.C. Prato 1908 di Prato (Firenze) dichiara estinto il procedimento e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 4) **RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA DI GARA EFFETTIVA INFLITTA AL CALCIATORE VARRICCHIO MASSIMILIANO SEGUITO GARA PRO SESTO/PADOVA CALCIO DEL 25.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 79/C del 27.11.2007)

La C.G.F dichiara inammissibile, ai sensi dell’ art. 37, comma 8 e dell’art. 19, comma 1 C.G.S. il reclamo con procedimento d’urgenza come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 5) **RICORSO A.S. CISCO CALCIO ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE DI CANIO PAOLO SEGUITO GARA CISCO ROMA/VIGOR LAMEZIA DEL 25.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 79/C del 27.11.2007)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Cisco Calcio Roma di Roma Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

Publicato in Roma il 30 Novembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete